



Data **06 MAR. 2023** Protocollo N° **124370** Class: **emo** Fasc. Allegati N°

Oggetto: Legge 24 febbraio 2023, n.14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n.198.
Disposizioni in materia di personale del SSN.

Ai Sigg.ri Direttori Generali
delle Aziende UU.LL.SS.SS.
del Veneto

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedale-Università di
PADOVA

Al Signor Direttore Generale
dell'Azienda Ospedaliera Universitaria
Integrata di
VERONA

Al Signor Direttore Generale
dell'Istituto Oncologico
Veneto

Al Signor Direttore Generale
di Azienda Zero

Si segnala che nella G.U. n. 49 del 27 febbraio 2028 è stata pubblicata la legge 24 febbraio 2023, n.14, di conversione del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (c.d. decreto milleproroghe).

La legge sopra richiamata ha introdotto numerose novità in materia di personale del SSN di cui si evidenziano, in particolare, le seguenti, contenute negli articoli 4 e 4-ter.

Articolo 4

- Comma 3-bis

La norma, che modifica l'articolo 1, comma 268, lett. a), della L. 234/2021, proroga per l'anno 2023 la possibilità prevista per le aziende ed enti del SSN dall'articolo 2-bis, comma 1, lett. a) del D.L. 18/2020, convertito dalla L. 27/2020, di conferire (verificata l'impossibilità di utilizzare personale già in servizio, nonché di ricorrere

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



agli idonei collocati in graduatorie concorsuali in vigore) incarichi di lavoro autonomo, anche di Co.Co.Co. di durata non superiore a sei mesi anche mediante proroga, ai medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione.

Con lo stesso comma 3-bis si proroga altresì per l'anno 2023 la possibilità per le stesse aziende ed enti di conferire e prorogare con le procedure dell'articolo 2-ter, comma 1 del D.L. 18/2020 incarichi a tempo determinato (in sostanza assunzioni a tempo determinato) previo avviso pubblico, al personale delle professioni sanitarie e agli operatori socio-sanitari, nonché di conferire e prorogare, sempre per l'anno 2023, i medesimi incarichi per la durata di sei mesi ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione alle condizioni indicate al comma 5 del citato articolo 2-ter.

- Comma 5

La legge di conversione modifica il testo del comma 5 contenuto nell'originario testo del decreto-legge.

In particolare, è prevista la proroga a tutto il periodo 2020-2023 del tempo utile per l'assolvimento dei crediti formativi relativi alla formazione continua in medicina di cui all'articolo 16-bis del D.Lgs. 502/1992.

E' altresì specificato che il triennio formativo 2023-2025 e il relativo obbligo formativo hanno invece ordinaria decorrenza dal 1° gennaio 2023.

Si evidenzia che, rispetto all'originario testo del decreto, la legge di conversione non considera più, per i professionisti sanitari che hanno continuato a svolgere la propria attività professionale nel periodo dell'emergenza derivante da COVID-19, la maturazione per un terzo dei crediti formativi relativi all'anno 2023.

Infine è previsto che la commissione nazionale per la formazione continua definirà con proprio provvedimento le modalità con cui potranno essere conseguiti i crediti formativi mancanti relativi all'obbligo formativo dei trienni 2014-2016 e 2017-2019.

- Comma 8-ter

Con questa disposizione si proroga fino al 31 dicembre 2023 la possibilità per gli operatori delle professioni sanitarie del comparto sanità di cui all'articolo 1 della L. 43/2006 (possibilità prevista dall'articolo 3-quater, comma 1 del D.L. 127/2021, convertito dalla L. 165/2021 e prorogata al 31 dicembre 2022 dall'articolo 10, comma 1, del D.L. 24/2022, convertito dalla L. 52/2022), di effettuare, previa autorizzazione della propria amministrazione, prestazioni lavorative al di fuori dell'orario di servizio anche in deroga alle disposizioni in materia di incompatibilità di cui all'articolo 4, comma 7, della L. 412/1991 e all'articolo 53 del D.lgs. 165/2001. Inoltre, si aumenta da 4 ad 8 ore il monte ore di attività settimanali effettuabile.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



- Comma 8-quater

La norma proroga fino al 31 dicembre 2023 le disposizioni di cui all'articolo 2-quinquies, del D.L. 18/2020, che consentono ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale.

- Comma 9-septies

La disposizione consente alle regioni di rendere disponibili, per raggiungere l'equilibrio finanziario 2022, le risorse già stanziare dall'articolo 1, comma 278 della L. 234/2021 per garantire la piena attuazione del piano per il recupero delle liste di attesa di cui all'articolo 29 del D.L. 104/2021 e non utilizzate al 31.12.2022.

- Comma 9-octies

La norma, per garantire la completa attuazione del Piano operativo per il recupero delle liste d'attesa di cui all'articolo 29 del D.L. 104/2020, convertito dalla L. 126/2020, consente di avvalersi fino al 31 dicembre 2023 delle disposizioni di cui all'articolo 26, commi 1 e 2 del D.L. 73/2021, convertito dalla L. 106/2021, vale a dire, tra le altre, di quelle che prevedono di incrementare il monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale interna e di acquisire le prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2 del CCNL della Dirigenza dell'Area Sanità e dell'articolo 6 del CCNL del Comparto Sanità del 21.05.2018 (ora articolo 7 del CCNL del 2.11.2022) in deroga al regime tariffario vigente (pertanto nella misura oraria, rispettivamente, di € 80 e di € 50). Per le medesime finalità il comma in esame dà facoltà di avvalersi, sempre per l'anno 2023, anche delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 277 della L. 234/2021, che consentono di coinvolgere per il recupero delle prestazioni ospedaliere ed ambulatoriali le strutture private accreditate. Per attuare le misure di cui sopra è previsto che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possano utilizzare una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023.

- Commi 9-quinquiesdecies, 9-sexiesdecies e 9-septiesdecies

Il comma 9-quinquiesdecies differisce al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti relativi alla stabilizzazione del personale previsti dall'articolo 1, comma 268, lett. b) della L. 234/2021 (che erano già stati differiti dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 528 della L.197/2022).

Il comma 9-sexiesdecies sposta dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 il termine ultimo, decorrente dal 31 gennaio 2020, entro il quale devono essere maturati almeno sei mesi di servizio dei 18 previsti per poter conseguire la stabilizzazione alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Il comma 9-septiesdecies stabilisce che le disposizioni in materia di stabilizzazione di personale di cui di cui al citato articolo 1, comma 268, lettera b), della L.234/2021 *“si applicano, previo espletamento di apposita procedura selettiva e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale, al personale dirigenziale e non dirigenziale sanitario, socio-sanitario e amministrativo reclutato dagli enti del Servizio sanitario nazionale, anche con contratti di lavoro flessibile, anche qualora non più in servizio, nei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”*.

- Comma 9-octiesdecies

Il comma 9-octiesdecies stabilisce che *“Al fine di far fronte alle esigenze del Servizio sanitario nazionale e di garantire i livelli essenziali di assistenza, in assenza di offerta di personale medico convenzionato collocabile, le aziende del Servizio sanitario nazionale, sino al 31 dicembre 2026, possono trattenere in servizio, a richiesta degli interessati, il personale medico in regime di convenzionamento col Servizio sanitario nazionale di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza, fino al compimento del settantaduesimo anno di età comunque entro la predetta data”*.

Articolo 4-ter

Comma 1

Il comma 1, lett. a) proroga fino al 31 dicembre 2025 la possibilità, consentita fino al 31 dicembre 2023, ai sensi dell’articolo 1, comma 548-bis della L. 145/2018 e s.m. e i., di procedere da parte delle aziende ed enti del SSN all’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con orario a tempo parziale, dei medici e degli altri laureati appartenenti alle professioni sanitarie iscritti al terzo anno e successivi dei corsi di formazione specialistica che sono utilmente collocati nelle graduatorie separate di cui al comma 547 dello stesso articolo 1 della legge 145/2018.

Il comma 1, lett. b), punto 1) proroga fino al 31 dicembre 2025 l’esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di OSS in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli da parte del Ministero della Salute.

Il comma 1 lett. b), punto 2) introduce nuovi soggetti che intervengono nella procedura: la Regione interessata che rilascia un “riconoscimento in deroga” e l’Ordine competente che riceve una comunicazione da parte dei professionisti.

Lo stesso punto 2) estende due disposizioni del D.Lgs. 286/1998 in materia di immigrazione al personale medico e agli infermieri assunti presso le strutture sanitarie pubbliche e private ai sensi dell’articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 o con contratto di lavoro subordinato.

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it



Tutto ciò premesso, si evidenzia che il reclutamento di personale di cui alle disposizioni di legge prorogate dall'articolo 4, comma 3-bis e dall'articolo 4-ter, comma 1, lett. a) del D.L 198/2022 è soggetto, ai sensi della DGR n. 1718 del 30 dicembre 2022, a preventiva autorizzazione dell'Area Sanità e Sociale.

Si fa inoltre riserva di impartire indirizzi in merito all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 9-octies.

Infine, in considerazione di alcune problematiche interpretative poste dalle disposizioni soprarichiamate (in particolare dall'articolo 4, comma 9-septiesdecies) in materia di stabilizzazione del personale ai sensi dell'articolo 1, comma 268, lett. b), della L. 234/2021, quest'Area, dopo i necessari approfondimenti, anche presso le competenti sedi nazionali, fornirà alle amministrazioni in indirizzo specifiche indicazioni attuative.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Massimo Annicchiarico

Direzione Risorse Umane del SSR
Direttore dott. Claudio Costa
U.O. Relazioni Sindacali, Monitoraggio Dotazioni,
Fabbisogni e Costi
Dirigente: Dott.ssa Patrizia Bonesso
Referente: Giorgio Rizzardi
tel. 041-2793480
e-mail: giorgio.rizzardi@regione.veneto.it

Area Sanità e Sociale

Palazzo Molin – San Polo, 2513 – 30123 Venezia Tel. 041/2795873 - 5878 -1411
e-mail: area.sanitasociale@regione.veneto.it - PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it